

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für seine Einhaltung Sorge zu tragen.

Trento, 30. April 1952.

Der Präsident der Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Kommission
BISIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1952, n. 18

Impiego dei fondi destinati all'attività turistica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a stanziare annualmente in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione di spesa (rubrica Assessorato regionale Industria, Commercio e Turismo) i fondi necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) propaganda e pubblicità turistica;
- b) contributi da destinarsi all'attuazione nella Regione di manifestazioni, attività, convegni e congressi che abbiano caratteristiche di particolare importanza e contribuiscano all'incremento turistico della Regione;
- c) partecipazione a fiere e mostre nazionali od estere ed approntamento del relativo materiale propagandistico;
- d) studi, rilievi, ricerche e progetti per l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali.

Art. 2

I piani di attività predisposti dall'Assessorato regionale all'Industria, Commercio e Turismo dovranno essere sottoposti, muniti del parere del Comitato Regionale per il Turismo, alle decisioni della Giunta Regionale che ripartirà gli stanziamenti previsti in bilancio, fra i vari gruppi di attività di cui all'art. 1.

Art. 3

L'esecuzione delle attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 1, sarà effettuata attraverso gli Enti

Provinciali per il Turismo di Bolzano e di Trento con il coordinamento e sotto il controllo dell'Assessorato regionale che sovrintende al Turismo.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 30 aprile 1952.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA

REGIONALGESETZ 30. April 1952, Nr. 18

Verwendung der Fonds, welche fuer die touristische Tätigkeit bestimmt sind.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Der Regionalausschuss ist ermächtigt, in einem eigens dafür bestimmten Kapitel des ordentlichen Spesenteiles des Haushaltsvoranschlages (Rubrik Regionalassessorat für Industrie, Handel und Tourismus) die nötigen Beträge für die Durchführung folgender Aufgaben jährlich festzusetzen:

- a) touristische Propaganda und Veröffentlichungen;
- b) Beitragsleistungen für die Durchführung in der Region von Kundgebungen, Tätigkeiten, Zusammenkünfte und Versammlungen, welche die Eigenschaft von besonderer Wichtigkeit aufweisen und zur Förderung des regionalen Tourismus beitragen;
- c) Beteiligung an nationalen und ausländischen Messen und Ausstellungen und Bereitstellung des bezüglichen Propagandamaterials;
- d) Studien, Erhebungen, Forschungen und Vorschläge für die Organisation und die Verwertung der touristischen Hilfsquellen der Region.

Art. 2

Die vom Regionalassessorat für Industrie, Handel und Tourismus vorgesehenen Tätigkeitspläne müssen, mit dem Gutachten des Regionalkomitees für Tourismus versehen, dem Regionalausschuss zur Entscheidung unterbreitet werden, welcher dann die in der Bilanz, unter den verschiede-

nen Gruppen von Tätigkeitsgebieten im Sinne des Art. 1, festgesetzten Beträge aufteilen wird.

Art. 3

Die Durchführung der Tätigkeiten im Sinne der Punkte a) und b) des Art. 1 wird durch die Provinzial-Fremdenverkehrsämter von Bozen und Trient, unter Koordinierung und Überwachung von Seite des Regionalassessorates für Industrie, Handel und Tourismus, vollzogen.

Art. 4

Vorliegendes Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für seine Einhaltung Sorge zu tragen.

Trento, 30. April 1952.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
BISIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1952, n. 19

Costituzione del comitato regionale per il Turismo.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge

Art. 1

È costituito presso l'Assessorato regionale che sovrintende al Turismo il « Comitato Regionale per il Turismo ».

Art. 2

Il Comitato Regionale per il Turismo è composto:

1) dell'Assessore regionale che sovrintende al Turismo;

2) di due consiglieri regionali, uno per ciascuna Provincia, designati dalle rispettive Giunte Provinciali;

3) dei Presidenti o loro rappresentanti e dei Segretari degli Enti Provinciali per il Turismo di Trento e di Bolzano.

4) di due rappresentanti, uno per ciascuna Provincia, delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, designati dai Presidenti delle Aziende Autonome delle rispettive Province;

5) di due esperti in materia turistico-alberghiera, uno per ciascuna Provincia, designati dalle rispettive Associazioni Provinciali Albergatori.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale che sovrintende al Turismo.

In caso di sua assenza o impedimento, da un altro Assessore regionale, all'uopo designato dal Presidente della Giunta Regionale.

Funge da Segretario un funzionario della Giunta Regionale.

Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza dei due terzi.

In seconda convocazione, che, salvo i casi d'urgenza, dovrà seguire a distanza non minore di otto giorni dalla prima, il Comitato decide validamente con qualunque numero di presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica un triennio.

Esso potrà funzionare anche su due Sottocomitati provinciali.

I Sottocomitati sono presieduti dall'Assessore regionale che sovrintende al Turismo.

In caso di assenza o di impedimento dell'Assessore regionale, la presidenza dei Sottocomitati provinciali verrà assunta dai rispettivi consiglieri regionali di cui al n. 2).

Art. 3

Il Comitato è l'organo di consultazione dello Assessorato regionale che sovrintende al Turismo per la materia riguardante il turismo e la Industria alberghiera.

Esso peraltro dovrà essere convocato per esprimere il proprio parere sia nei casi previsti dalle leggi regionali che sui piani annuali di propaganda e attività di tale settore predisposti dall'Assessorato in relazione alle previsioni di bilancio.

Il parere del Comitato regionale per il Turismo potrà anche essere richiesto per altre materie per le quali esista un particolare interesse turistico.

È data facoltà al Comitato, a suo giudizio discrezionale e per l'esame di speciali problemi, di richiedere la collaborazione di elementi di particolare, specifica competenza tecnica.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.